AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE CON CUI AVVIARE IN CONVENZIONAMENTO INTERVENTI DI CURA E RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE

#### ART.1 OGGETTO DELL'AVVISO

La presente procedura ha ad oggetto la protezione e il benessere dei cani e dei gatti, in ottemperanza alla Legge Quadro 14 agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", e alla Legge Regionale Liguria 22 febbraio 2000, n. 23, da perseguire mediante una procedura esplorativa finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore (cfr. art.4 del D.lgs. n.117/2017), qualificati nella gestione di strutture dedicate al ricovero e alla cura degli animali.

La domanda di partecipazione dovrà essere formulata avuto riguardo:

- alla disponibilità di una struttura in cui collocare gli animali in stato di necessità;
- al mantenimento dei cani comprensiva di eventuali spese di assistenza veterinaria.

Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Avviso, nonché delle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza, come stabilite dalla legislazione e regolamentazione attualmente in vigore. Dovranno inoltre essere osservati gli accordi sindacali applicabili al personale impiegato, inclusi i soci delle Cooperative, e le ulteriori normative vigenti, laddove applicabili. Durante la fase esecutiva, è necessario osservare tutte le disposizioni emanate dalle autorità pubbliche competenti in materia. Qualora intervenissero modifiche normative o nuove disposizioni di tali autorità che rendano eccessivamente gravose le prestazioni di una delle parti, si applicherà l'articolo 1467 del Codice Civile.

Il servizio sarà regolato tramite la stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017, con l'obiettivo di disciplinare lo svolgimento delle prestazioni previste, nel rispetto delle normative applicabili e dei principi di trasparenza, efficienza e corretta gestione delle risorse pubbliche, garantendo al contempo l'accesso equo e la qualità del servizio offerto.

### ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

Il rapporto convenzionale avrà durata di anni tre a partire dalla sua sottoscrizione, e sarà rinnovabile agli stessi patti e condizioni per un periodo di pari durata.

#### ART.3 VALORE DELLA CONVENZIONE

Sulla base delle analisi dei costi per svolgimento di servizi analoghi la Stazione Appaltante ha stimato come valore della convenzione l'importo complessivo di Euro 8.820,00 (oltre eventuali imposte di legge), ovvero Euro 2.940,00 annui, come di seguito declinato:

Voci di spesa	Costo unitario	Quantità massima stimata	Totale (€)
(a) Permanenza cani	3,85€	200 giorni complessivi	770,00 €
(b) Permanenza gatti	2,50 €	200 giorni complessivi	500,00 €
(c) Spese sanitarie annuali	150,00 €	1	150,00 €
(d) Sterilizzazioni gatti	90,00€	8	720,00 €
(e) Sterilizzazioni cani	200,00 €	4	800,00 €
Totale annuo stimato 2.			2.940,00 €

In caso di decesso di un animale, la gestione e lo smaltimento della carcassa saranno effettuati a cura dell'ASL territorialmente competente. Tale operazione non comporterà alcun onere economico a carico del Comune, in quanto l'animale risulta essere randagio o abbandonato.

Resta inteso che, fermo restando l'importo complessivo annuo del rapporto convenzionale, l'ammontare computato alle singole voci di costo è indicativo e suscettibile di variazione, in relazione alle specifiche esigenze che dovessero riscontrarsi nello svolgimento delle prestazioni.

## 3.1 Metodo di calcolo applicato

## (a)/ (b) Permanenza cani e gatti – Sintesi delle voci di costo

Categoria	Cane (€/giorno)	Gatto (€/giorno)		
Alimentazione	1,50	1,00		
Include crocchette o cibo umido, con quantità adeguata alla taglia e alle esigenze nutrizionali				
	0,50	0,40		
	Include detergenti per la pulizia	Include lettiera (sabbia o altro		
Pulizia e igiene	delle gabbie/box, sacchetti per	materiale), detergenti		
	rifiuti, disinfettanti e materiali	specifici e materiali per la		
	usa e getta	pulizia delle aree di ricovero.		
Manutenzione canile	0,75	0,50		
Include spese di manutenzione ordinaria delle strutture (riparazioni, acqua, elettricità) distribuite				
sul numero medio di animali ospitati				
Spese sanitarie	0,60	0,30		
farmaci e trattamenti ordinari preventivi				
Personale	0,50	0,30		
Include il costo del personale per il tempo dedicato alla gestione del cane				
Totale	3,85	2,50		

- **(c)** Le spese sanitarie annuali fisse di 150,00 € coprono costi obbligatori per garantire il benessere degli animali ospitati, indipendentemente dal numero di presenze, posto che vi sia stato l'accesso di almeno un animale in favore del quale sia stato sostenuto tale esborso. Queste spese includono:
  - Vaccinazioni preventive: protezione contro malattie comuni (es. cimurro, parvovirosi per i cani; panleucopenia, rinotracheite per i gatti).
  - Trattamenti antiparassitari: gestione di pulci, zecche e vermi per prevenire infestazioni.
  - Monitoraggio sanitario: visite veterinarie di controllo per garantire la salute generale degli animali e interventi minimi di pronto soccorso.
  - Farmaci e materiali di consumo: utilizzo di medicinali e materiale sanitario di base (bende, disinfettanti, ecc.).

Questa cifra è stata calcolata sulla base di un costo annuale medio per animali in struttura, garantendo la sostenibilità del servizio e il rispetto degli standard igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente.

- (d)/(e) I costi di sterilizzazione, pari a 90,00 € per gatti e 200,00 € per cani, riflettono il tempo, le competenze veterinarie e le risorse necessarie per garantire interventi sicuri ed efficaci:
  - Compensi professionali: comprendono il tempo e le competenze specialistiche del veterinario per eseguire interventi chirurgici in condizioni di sicurezza.
  - Materiale chirurgico: utilizzo di strumenti sterili monouso, fili di sutura, anestetici, analgesici e antibiotici per prevenire infezioni.
  - Preparazione e assistenza: tempo del personale per la preparazione dell'animale (sedazione, monitoraggio) e supporto post-operatorio (osservazione e gestione del risveglio).

• Strutture e manutenzione: costi di utilizzo della sala operatoria, attrezzature specifiche e sterilizzazione degli strumenti.

Questi importi sono stati definiti considerando tariffe veterinarie standard per interventi di sterilizzazione e l'obbligo di garantire il rispetto del benessere animale e delle normative igienico-sanitarie.

#### ART. 4 PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE

Ai fini dell'esecuzione degli interventi previsti nel presente Avviso, l'Ente dovrà assicurare la disponibilità di un Canile e la sua gestione nel rispetto dei principi di tutela del benessere e della qualità di vita degli animali ospitati, nel rigoroso adempimento delle normative vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria.

In particolare dovrà:

- occuparsi degli animali ospitati nel canile, soddisfacendo tutte le loro esigenze e necessità (ad esempio somministrazione di cibo e acqua potabile, accurata pulizia personale e degli spazi, attività di gioco e relazione, percorsi comportamentali, assistenza veterinaria, ecc.), garantendo un servizio continuativo di ricezione e assistenza, compresi i giorni festivi;
- assicurare l'attivazione delle procedure di assistenza veterinaria per gli interventi improrogabili e urgenti;
- effettuare quotidianamente la pulizia dei box e dell'intera struttura, mantenendo gli ambienti in ordine, raccogliendo le deiezioni e procedendo alla disinfezione e disinfestazione periodica della struttura mediante l'utilizzo di prodotti idonei;
- promuovere le adozioni, perseguendo l'obiettivo di ridurre progressivamente sia il tempo medio di permanenza degli animali nella struttura che il numero complessivo di presenze;
- aggiornare costantemente le schede degli animali ospitati, includendo informazioni dettagliate come nome, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, caratteristiche particolari, fotografia, codice identificativo, numero di box e altre informazioni rilevanti per la gestione degli animali, compresi gli eventuali problemi di salute e le terapie adottate;
- mantenere aggiornato un sito internet dedicato al Canile, con particolare attenzione alla sezione relativa agli animali disponibili per affido e adozione;
- sostenere tutte le spese di gestione della struttura, comprese l'acquisto di cibo, materiali per la pulizia e disinfezione, antiparassitari, farmaci, piccole attrezzature, fotografie per la schedatura degli animali, manutenzione ordinaria, utenze telefoniche, assicurazioni, oneri derivanti dall'attività, oltre ai compensi per il personale operante.

È esclusa dalla presente procedura il trasporto degli animali, fornito sulla base di accordi con la pubblica assistenza, stipulati con separate intese.

### ART.5 CRITERIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

L'Ente del Terzo Settore interessato a manifestare interesse per la partecipazione alla procedura de qua, è tenuto a trasmettere il modulo di partecipazione debitamente compilato in tutti i suoi campi e sottoscritto dal legale rappresentante **entro le ore 12:00 di venerdì 21 febbraio 2025** con una delle seguenti modalità:

- all'Ufficio protocollo comunale, sito in P.zza N.S. dell'Orto 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30;
- via PEC all'indirizzo comune.chiavari@cert.legalmail.it.

Qualora dovessero pervenire più istanze di partecipazione, il Responsabile di procedimento si riserva di accordare priorità alla capienza della struttura, al numero di posti eventualmente riservati al Comune di Chiavari senza ulteriore aggravio economico oltre al budget annuale stabilito dall'art.3, nonché alla vicinanza della struttura rispetto alla sede comunale.

## ART. 6 ANIMALI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Nella struttura dovranno essere ricoverati solo ed esclusivamente i cani ritrovati sul territorio del Comune di Chiavari o di proprietà di cittadini ivi residenti, nelle seguenti fattispecie:

• cani randagi, malati o feriti senza proprietario;

- cani con problematiche comportamentali, inclusi quelli che abbiano mostrato comportamenti aggressivi e/o morsicatori;
- cani oggetto di sequestri amministrativi, o di provvedimenti di ritiro emanati anche ai sensi del ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, nei confronti di cani allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere;
- cani in situazione di pericolo o minacciati nella loro integrità;
- cani di proprietà di persone spedalizzate, carcerate, decedute, e comunque abbandonati dai proprietari per gravi e certificate cause di forza maggiore;
- cani abbandonati dai proprietari, per i quali sia stata comunicata rinuncia di proprietà e richiesta di accoglienza in canile;
- gatti per i quali sia indispensabile trovare, anche provvisoriamente, una nuova sistemazione, ai sensi degli artt. 4 e 8 della legge regionale n.23/2000.

## ART. 7 MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI

#### 7.1 Trasporto e profilassi

I cani di cui all'articolo 6 sono trasferiti, a cura della Pubblica Assistenza convenzionata con il Comune di Chiavari, presso una struttura sanitaria di riferimento, dove vengono sottoposti a tutte le profilassi obbligatorie per la prevenzione delle malattie trasmissibili. Qualora necessario, gli animali vengono identificati mediante applicazione di microchip. Successivamente, una volta ottenuti i risultati delle analisi cliniche, i cani sono trasferiti presso la struttura dell'Ente, a cura del servizio veterinario della ASL, per il ricovero e la custodia. Per il ricovero dei gatti, è necessario un accordo preventivo con l'Amministrazione comunale e con la ASL competente territorialmente. Priorità viene attribuita al reinserimento degli animali nelle colonie feline di appartenenza o, alternativamente, alle cure prestate dai volontari presenti sul territorio. I gatti che necessitano di ricovero devono essere sottoposti ai test di sieropositività prima del trasferimento presso la struttura dell'Ente.

#### 7.2 Comunicazioni preventive per l'ingresso in struttura

L'accoglimento di un animale nella struttura deve essere previamente notificato dalla ASL competente, mediante una comunicazione indirizzata sia al Comune (con relativa conferma della presa in carico da parte dello stesso) sia all'Ente incaricato. La comunicazione deve includere i seguenti elementi:

- a) identificazione dell'animale (specie, razza, sesso, taglia, colore, eventuali tatuaggi o microchip):
- b) motivo del ricovero (es. sequestro amministrativo, abbandono, ritrovamento, custodia temporanea per ricovero del proprietario);
- c) risultati dei test clinici.

In caso di abbandono diretto da parte del proprietario, quest'ultimo deve preventivamente concordare con il Comune l'accettazione dell'animale. Una volta formalizzata la presa in carico, il Comune provvederà ad avvisare il Rifugio e la ASL per l'esecuzione delle procedure necessarie, comprese le profilassi sanitarie.

L'ingresso del cane nella struttura sarà consentito esclusivamente dopo l'avvenuta esecuzione della profilassi.

#### ART.8 AFFIDO E ADOZIONE

L'Ente, al fine di prevenire il sovraffollamento, dovrà adoperarsi per ridurre la custodia degli animali in struttura, incentivando con iniziative documentate la pratica degli affidi e delle adozioni. In caso di affidamento sarà sua responsabilità redigere e conservare una scheda recante i dati identificativi dell'animale e le generalità complete dell'affidatario, nonché verificare, nei limiti del consentito, le ipotetiche future condizioni di vita dell'animale. Al fine di incentivare le adozioni, l'Ente fornisce supporto all'Amministrazione nel reperimento di materiale fotografico e/o descrittivo, da pubblicarsi anche sito ufficiale del Comune.

Al momento della cessione il gestore della struttura consegnerà al nuovo proprietario copia della scheda di adozione e della scheda sanitaria riportante anche eventuali problemi comportamentali.

#### ART.9 PRESTAZIONI IN CAPO AL COMUNE DI CHIAVARI

Qualora il numero di animali da ricoverare superi la capacità della struttura messa a disposizione dall'Ente, il Comune si impegna a individuare soluzioni alternative.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare verifiche, anche senza preavviso, presso la struttura in cui sono custoditi gli animali, al fine di rilevare le condizioni di mantenimento e il rispetto degli standard previsti.

#### ART.10 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, vengano riscontrate condizioni non conformi agli standard previsti e che compromettano il benessere degli animali affidati, il Comune si riserva la facoltà, in via discrezionale, di risolvere il rapporto convenzionale con l'Ente. Prima di procedere, sarà inviata una contestazione scritta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nella quale saranno evidenziate le criticità riscontrate e le relative inadempienze. A seguito della risoluzione, il Comune ritirerà gli animali per garantirne la tutela, senza che l'Ente possa avanzare ulteriori pretese economiche, fatta eccezione per i compensi maturati fino a quel momento.

Entrambi i contraenti hanno la facoltà di risolvere la convenzione, previa diffida inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora una delle parti non adempia agli obblighi previsti.

Nel caso in cui la risoluzione sia imputabile all'Ente, il Comune avrà il diritto di ritirare gli animali dalla struttura e trasferirli in un'altra sede. In caso di mancato rinnovo della convenzione, per volontà del Comune o dell'Ente, gli animali già ricoverati proseguiranno la permanenza alle stesse condizioni contrattuali in vigore, ma non saranno accettati nuovi animali in ricovero.

Per tutto quanto non espressamente ivi disciplinato, vengono fatte salve le cause di risoluzione previste dal Codice dei contratti pubblici D.lgs. n.36/2023.

#### ART.11 MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La corresponsione del contributo avviene a fronte della presentazione di una nota di debito semestrale posticipata. Le note di debito dovranno riportare l'oggetto della presente procedura e il CIG acquisito ai soli fini della tracciabilità. Il pagamento sarà pari alle quantità del tipo di operazioni effettuate nel periodo di riferimento, e avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della nota al protocollo del Comune di Chiavari.

Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile Unico di Procedimento provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS –INAIL aggiornato e in corso di validità. Fino a quando non sarà conclusa la procedura di cui sopra, i pagamenti rimarranno sospesi.

Il soggetto convenzionato è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, al fine di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività oggetto della presente convenzione. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie attività di verifica e monitoraggio, procederà a controlli periodici, inclusi quelli effettuati in occasione di ogni erogazione finanziaria a favore del soggetto convenzionato, al fine di accertare l'osservanza di tali obblighi. L'eventuale mancato utilizzo di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari, come il bonifico bancario o postale, costituisce causa di risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

### ART. 12 ADEGUAMENTO ANNUALE DEI CORRISPETTIVI

A partire dal secondo anno di validità della convenzione, l'importo riconosciuto all'Ente sarà adeguato annualmente in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT FOI (Indice dei Prezzi al Consumo per Famiglie di Operai e Impiegati), registrata nell'anno precedente.

L'adeguamento verrà calcolato applicando la variazione dell'indice alla base imponibile concordata nella convenzione e sarà riconosciuto automaticamente, senza necessità di specifica richiesta da parte dell'Ente.

# ART.13 CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

È esclusa la clausola arbitrale; per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Genova.

# ART.14 REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986, "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", la presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.